



Contro “Così si consentiva l’omicidio di un depresso o per una sfida su Internet”

Giovanni Maria Flick, già ministro della Giustizia e presidente della Consulta, la spiega così: “Prendiamo un maggiorenne sano ma depresso per l’abbandono della compagna o la bocciatura in un esame. Se chiede a un amico di sparargli e l’altro lo uccide, è omicidio del consenziente. Abrogando parte di quel reato, il quesito rischiava di aprire le porte a situazioni del genere, così come alle sfide della morte su Tik Tok, in cui i ragazzi si incitano a gettarsi sui binari”. Questo riguardava il quesito bocciato dalla Corte, non l’eutanasia o il suicidio assistito. D’altra parte negli ultimi anni qualcosa si è mosso su quei temi, come ricorda Flick: “Il caso di Eluana Englaro, con le disposizioni anticipate sulla fine vita. Poi Welby, col rifiuto dell’accanimento terapeutico. Infine dj Fabo, impossibilitato a compiere da solo il proprio suicidio e costretto a chiedere aiuto”. Su Fabo la Corte si è espressa nel 2018, quando ha dichiarato che l’aiuto al suicidio è punibile in generale, ma non in precisi casi (una patologia irreversibile, fonte di sofferenze “intollerabili” e che richiede un intervento sanitario salva-vita) e se chiesto da una persona capace di decidere. “La Corte aveva chiesto al Parlamento di legiferare entro un anno, ma non è accaduto. Allora ha emanato la sentenza nel 2019, richiamando i casi già individuati da una legge del 2017 che consentiva una sedazione profonda per accompagnare il paziente a una morte inevitabile senza che questo aiuto fosse punibile”. Nel 2019 la Corte ha aggiunto all’ipotesi di non ostacolare l’arrivo



Presidente emerito
 Giovanni Maria Flick è stato Guardasigilli nel 1996 e presidente della Consulta nel 2008 FOTO ANSA

della morte, compatibile con la sedazione profonda, la richiesta di anticipare la morte in stato di coscienza.

Il quesito andava oltre: “L’omicidio del consenziente sarebbe stato punibile solo per l’uccisione dei minori, di persone con infermità di mente, in condizioni di deficienza psichica o il cui consenso sia stato estorto con violenza. Tale manipolazione avrebbe creato un vuoto normativo che non sembra colmabile richiamando, per analogia o per interpretazione del giudice, le condizioni che la Corte ha indicato per il suicidio assistito”. Secondo Flick, quei limiti devono essere imposti con una nuova legge; non possono passare per via referendaria proprio a causa della differenza tra l’aiuto al suicidio e la richiesta di una persona sana di essere uccisa. “Ha ragione Amato, la Corte non può scrivere il quesito o interpretarlo. Qui si abrogava il nucleo essenziale del reato a prescindere dalle condizioni di salute del soggetto, che non possono esaudirsi nell’infermità psichica”. E se la Consulta era stata protagonista della storica svolta sul suicidio assistito, è azzardato accusarla di aver politicizzato il tema o di avere offeso la democrazia chiedendo al Parlamento di legiferare: “Lo scontro è molto radicalizzato tra chi ritiene che la vita sia un bene di cui può disporre in totale autodeterminazione e chi invece la ritiene ‘sacra’ per ragioni religiose. Purtroppo anche questo ha impedito una mediazione in Parlamento, che dovrebbe andare alla ricerca di ciò che unisce e non di ciò che divide”.

L. GIAR.

Ritaglio Stampa ad uso esclusivo del destinatario. Non riproducibile